N. 5510/2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Monocratico - dott.ssa Caterina Lazzara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 5510/2020 R.G.

TRA

VARRECCHIA ANTONIETTA (cod. fisc. VRRNNT75H41E885S), con il patrocinio dell'avv. Pasquale Pietro Aulisa;

- opponente -

CONTRO

Fallimento "LA SORGENTE SOC. COOP. PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE s.r.l. (cod. fisc. 02265330718), in persona del Curatore dott. Angelo Fiorella, con il patrocinio dell'avv. Luca D'Apollo;

- opposto -

OGGETTO: "Opposizione a decreto ingiuntivo *ex* art. 150 L.F.".

Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 2/11/2022, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Le parti hanno rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l'8/10/2020, Varrecchia Antonietta ha convenuto in giudizio il Fallimento "La Sorgente Soc. Coop. per Azioni in Liquidazione" per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "*1) in via preliminare sospendere inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto 2) in rito accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione/competenza del Giudice adito e dichiarare la competenza arbitrale con conseguente annullamento nella parte relativa a Varrecchia Antonietta del decreto ingiuntivo opposto; 3) nel merito, nella ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la propria giurisdizione/competenza, accertare e dichiarare che Varrecchia Antonietta non è debitrice per quanto in narrativa dedotto, del*

Firmato Da: LAZZARA CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8dac28889f53ff8

Fallimento "La Sorgente soc. coop. per azioni in liquidazione" con ogni conseguenza, ed in particolare l'annullamento in parte qua del decreto ingiuntivo opposto; 4) in via riconvenzionale accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa indicati, che Varrecchia Antonella è creditrice del Fallimento "La Sorgente Soc. Coop. per Azioni in Liquidazione" di €uro 9.750,00, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi dalla richiesta di rimborso al soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento; 5) in via gradata, nell'ipotesi in cui si ritenesse di non accogliere la domanda formulata sub 3) porre in compensazione il credito vantato dal Fallimento con quello vantato dalla Varrecchia e condannare il primo al pagamento in favore della seconda della somma di €uro 4332,40, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi dal momento della richiesta di rimborso al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario".

A sostegno della domanda, Varrecchia Antonietta: in fatto, ha dedotto di aver sottoscritto nel 2001, essendo dipendente della società La Sorgente, quote societarie pari ad € 15.000,00, di cui € 9.750,00 versati; e di aver esercitato il diritto di recesso previsto dallo statuto sociale, a seguito di dimissioni comunicate alla società con raccomandata del 10/6/2010, chiedendo il rimborso delle azioni versate; in rito, ha eccepito il difetto di giurisdizione/competenza del Giudice Ordinario, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 44 dello statuto della società; nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Fallimento La sorgente Soc. Coop. per Azioni in Liquidazione, per decorrenza dei relativi termini in assenza di atti interruttivi della prescrizione.

Con comparsa di costituzione e risposta del 14/1/2021, la curatela del Fallimento "La Sorgente Società Cooperativa per Azioni in Liquidazione" si è costituita in giudizio ed ha contestato la domanda, rappresentando: di aver richiesto, ai sensi dell'art. 150 L.F., l'importo di € 5.417,60 quale differenza tra quanto sottoscritto e quanto effettivamente versato dall'attrice, come da bilancio 2009 della società fallita; che la preliminare eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del giudice privato, in ragione dell'art. 44 dello statuto societario, era inammissibile, per non aver parte attrice fornito la prova a supporto di detta eccezione; relativamente alla eccezione di prescrizione, che il recesso non era mai avvenuto, non avendo il consiglio di amministrazione formalizzato con una delibera l'accoglimento della relativa domanda, onde non sussisteva la prescrizione (anche alla luce dei numerosi atti interruttivi mai contestati), né tanto meno il diritto dell'opponente al rimborso delle quote versate; infine, che la domanda riconvenzionale formulata da Varrecchia era irrituale e inammissibile, dovendo eventuali pretese creditorie nei confronti del fallimento essere formulate con apposita istanza di insinuazione al passivo fallimentare.

L'opposto ha, quindi, concluso, chiedendo volersi: rigettare l'opposizione, e per l'effetto confermare il decreto di ingiunzione di pagamento ex art 150 L.F. del Tribunale di Foggia, GD Murgo, del 14.07.2020, e dichiararne l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c., con condanna della Varrecchia Antonietta al pagamento della somma di € 5.417,60. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato in favore della massa dei creditori.

La causa, istruita con prove documentali, è stata riservata in decisione all'udienza del 2/11/2022, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.

****

Firmato Da: LAZZARA CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8dac28889f53ff8

L'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario, sollevata dall'opponente, in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società "La Sorgente Soc. Coop. per Azioni in Liquidazione", è fondata e deve trovare accoglimento.

Preliminarmente, non degna di accoglimento è l'eccezione di parte opposta secondo la quale la opponente sarebbe decaduta dalla possibilità di provare l'esistenza della clausola compromissoria per aver depositato, all'atto della costituzione in giudizio, solo l'estratto dello statuto e solo in sede di deposito di memorie *ex* art. 186, co. 6, c.p.c., la visura camerale contenente lo Statuto ufficiale della società. La produzione documentale di parte opponente è, invero tempestiva prevedendo l'art. 186, co. 6, c.p.c. la possibilità per le parti di integrare, modificare o proporre per la prima volta le loro richieste istruttorie, nonché di produrre documentazione probatoria, sino alla memoria di cui all'art. 183, VI comma n. 2) c.p.c.

Passando al merito, l'art. 44 dello Statuto societario della "La Sorgente Società Cooperativa per Azioni in Liquidazione" dispone che "*tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un Arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale in conformità al predetto Regolamento...*".

La domanda monitoria proposta dal Fallimento "La Sorgente Società Cooperativa per Azioni in Liquidazione" attenendo al versamento della quota sociale, è indubitabilmente relativa al rapporto sociale, onde rientra nella competenza degli arbitri. La domanda del fallimento volta al recupero di un credito asseritamente vantato dalla Cooperativa nei confronti di un proprio socio, nel caso di specie a titolo di mancato versamento della quota di partecipazione al capitale sociale, è, invero, una lite che afferisce al rapporto sociale, ricompreso nella ampia dizione della clausola compromissoria, e sorto prima del fallimento.

La Cassazione ha affermato che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprende anche la controversia riguardante il recesso del socio (Cass. 11 giugno 2019, n. 15697; Cass. 30 aprile 2018, n. 10399; Cass. 27 settembre 2013, n. 223039) e, più in generale, tutti i casi in cui pure l'associato non sia più tale sin da un momento anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo (nel caso di specie, decreto ingiuntivo), come per l'esclusione del socio o dell'associato (Cass., sez. un., 6 luglio 2016, n. 13722; Cass. 2 marzo 2009, n. 5019). Si applica, quindi, anche alle pretese avanzate nei confronti di un socio, con riguardo al rapporto intercorso con la società, sebbene egli non prenda più parte della compagine associativa, in quanto tale pretesa continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, nonostante l'avvenuto scioglimento limitatamente al singolo rapporto.

In sostanza, restano situazioni afferenti la vita sociale o associativa, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure non più in corso, con l'ente, con gli organi di questo o con gli altri soci (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826).

Firmato Da: LAZZARA CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8dac28889f53ff8

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto e di disporre contestualmente la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. n. 8166/99, nonché in motivazione Cass. Sez. Un. 22433/18).

Il principio si applica anche all'eventualità dell'ingiunzione *ex* art. 150 legge fall., poiché nell'attuale versione della norma è esplicito che il provvedimento emesso dal giudice delegato per i versamenti dovuti dai soci della fallita assume natura di decreto ingiuntivo, come tale opponibile ai sensi dell'art. 645 c.p.c.

Invero, dalla formulazione dell'art. 83 *bis* legge fall. è possibile trarre che la convenzione di arbitrato sopravvive al fallimento a prescindere dalla prospettiva dicotomica che, come noto, distingue a seconda che il giudizio arbitrale sia o meno già pendente al momento della sentenza dichiarativa. In sostanza, la clausola compromissoria segue sempre le sorti del contratto sostanziale a cui accede (e, quindi, anche del contratto di società), per modo che il curatore, se subentra in questo, ovvero se agisce in luogo del debitore facendo valere diritti e azioni a lui spettanti, subentra anche nella clausola compromissoria.

Ne consegue, conclusivamente, l'applicabilità della clausola compromissoria nella controversia in esame. In accoglimento della relativa eccezione proposta dall'opponente deve essere, dunque, dichiarata l'improponibilità delle domande proposte dal Fallimento "La Sorgente Soc. Coop. per Azioni in liquidazione" in via monitoria e nel presente giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia all'Arbitro unico. Deve, ulteriormente, essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione di Varrecchia Antonietta.

Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali rimane assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate ex D.M. n. 55/2014, sulla base dei parametri dello scaglione compreso da € 5.200,00 ad € 26.000,00, con applicazione dei minimi per le quattro fasi considerata l'istruttoria solo documentale e la modestia delle questioni giuridiche rilevanti.

P Q M

il Tribunale di Foggia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l'8/10/2020, da Verrecchia Antonietta, nei confronti del Fallimento "La Sorgente Soc. Coop. per Azioni in Liquidazione", in persona del curatore dott. Angelo Fiorella; sentiti i procuratori delle parti; disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:

1) dichiara l'improponibilità delle domande proposte dal Fallimento "La Sorgente Soc. Coop. per Azioni in Liquidazione", in persona del Curatore dott. Angelo Fiorella, in via monitoria e nel presente giudizio, per essere la cognizione devoluta all'Arbitro unico;

2) dichiara, limitatamente a Varrecchia Antonietta, la nullità del decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell'art. 150 L.F., in data 14/7/2020 dal Giudice Delegato del Tribunale di Foggia e, per l'effetto, lo revoca nei confronti di Varrecchia Antonietta;

Firmato Da: LAZZARA CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8dac28889f53ff8

3) condanna il Fallimento “La Sorgente Soc. Coop. per Azioni in Liquidazione”, in persona del Curatore dott. Angelo Fiorella, al pagamento, in favore dell’attrice opponente, delle spese del giudizio che liquida in € 145,50 per esborsi e in € 2.415,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Foggia, così deciso il 3/12/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

Firmato Da: LAZZARA CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8dac28889f53ff8